

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 ottobre 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2023, n. 1.

Disposizioni organizzative temporanee e urgenti in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta e ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario. Modificazioni alle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5, 31 luglio 2017, n. 11, e 13 luglio 2020, n. 8. (23R00443)

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2023, n. 2.

Disposizioni in materia di termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all'attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. (23R00444)

Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 marzo 2023, n. 6-82/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 29 luglio 2016, n. 13-47/leg "Regolamento d'esecuzione degli articoli 22-bis, comma 4, e 30-bis, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo e alla qualifica di direttore". (23R00330)

Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 marzo 2023, n. 7-83/Leg.

Regolamento concernente il funzionamento del Registro di Artroprotesi della Provincia autonoma di Trento (articolo 14, comma 5-bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16). (23R00331)

Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 18 luglio 2023, n. 15.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, recante "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate". (23R00347)

Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 giugno 2023, n. 14.

Regolamento di esecuzione sul Comitato etico per la sperimentazione clinica. (23R00354)


Pag. 11

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo
2023, n. 069/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali). Contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale per l'identificazione e il monitoraggio delle APEA, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2022, n. 122. (23R00251)

Pag. 14



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2023, n. 071/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0339. (23R00252)..... Pag. 16


REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2023, n. 11.

Disposizioni in materia di modalità formative della polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020. (23R00370)..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2023, n. 12.

Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005. (23R00371)..... Pag. 19



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2023, n. 1.

Disposizioni organizzative temporanee e urgenti in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta e ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario. Modificazioni alle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5, 31 luglio 2017, n. 11, e 13 luglio 2020, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 05 del 25 gennaio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta, in armonia con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), e le relative norme di attuazione, nonché in coerenza con il principio di autofinanziamento del servizio sanitario regionale, disposizioni organizzative urgenti e temporanee in materia di reclutamento di personale sanitario e di operatori socio-sanitari da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta (azienda USL), finalizzate ad assicurare, mediante il reperimento di professionalità adeguate sotto il profilo quantitativo e qualitativo, le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario.

Art. 2.

Disposizioni in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL della Valle d'Aosta

1. Per le finalità di cui all'art. 1, in via sperimentale e temporanea per il triennio 2023/2025, limitatamente al personale sanitario e agli operatori socio-sanitari, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti e del personale del comparto, i bandi prevedono che gli aspiranti che non superano la prova di accertamento linguistico di cui all'art. 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono comunque ammessi alle prove successive e, qua-

lora le superino, sono inclusi in apposita graduatoria separata da utilizzare, in caso di esaurimento o di assenza della graduatoria ordinaria, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di durata pari a trentasei mesi. L'indennità di bilinguismo, prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico. Resta fermo quanto previsto dalla normativa eurounitaria e statale vigente in ordine ai requisiti, anche linguistici, per il riconoscimento della qualifica professionale e per l'esercizio di una professione sanitaria in Italia.

2. L'azienda USL garantisce al personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma 1 lo svolgimento delle prove di accertamento linguistico di cui all'art. 42, comma 6, della legge regionale n. 5/2000 con cadenza almeno semestrale. Al fine di agevolare l'apprendimento linguistico, l'azienda USL organizza appositi corsi che il personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma 1 può frequentare fuori dall'orario di servizio.

3. In caso di superamento dell'accertamento linguistico di cui all'art. 42 della legge regionale n. 5/2000 entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, il personale assunto ai sensi del comma 1 è inquadrato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dell'accertamento stesso. Il superamento dell'accertamento linguistico costituisce titolo per la percezione dell'indennità di bilinguismo di cui alla legge regionale n. 58/1988 con decorrenza dal superamento dell'accertamento stesso. L'indennità è corrisposta nella prima mensilità utile successiva alla data di superamento dell'accertamento linguistico.

4. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti messi a concorso e dell'eventuale fabbisogno sopravvenuto di personale, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria ordinaria e, in caso di esaurimento o assenza della medesima, di quella separata, delle procedure concorsuali di cui al comma 1, nei limiti della loro validità temporale. Lo scorrimento della graduatoria separata avviene con priorità per gli idonei che, al momento dell'assunzione, abbiano superato l'accertamento linguistico di cui all'art. 42 della legge regionale n. 5/2000. Nel caso di cui al precedente periodo, l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, con priorità per chi occupa la posizione più alta nella graduatoria.

5. Le assunzioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto dei posti messi a concorso e dell'eventuale fabbisogno sopravvenuto approvato annualmente dall'azienda USL. In ogni caso, nella determinazione del fabbisogno annuale di personale da assumere a tempo indeterminato, l'azienda USL tiene conto del personale assunto a tempo determinato ai sensi del presente articolo.

6. Nei casi di cui al presente articolo, l'azienda USL garantisce, nei rapporti con l'utenza, il rispetto del principio del bilinguismo adottando idonee misure organizzative.



Art. 3.

*Modificazione all'art. 7
della legge regionale n. 5/2000*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2000, è inserito il seguente:

«1-bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, sono assegnati annualmente al direttore generale dell'azienda USL gli obiettivi operativi gestionali con i corrispondenti indicatori per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati di gestione conseguiti, anche ai fini della corresponsione della quota integrativa aggiuntiva del trattamento economico annuo prevista dalle disposizioni statali vigenti; tali obiettivi rappresentano la declinazione su base annuale degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al direttore all'atto della nomina.».

Art. 4.

*Modificazione all'art. 16
della legge regionale n. 5/2000*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 5/2000, è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi di vacanza dell'ufficio, ove sussistano comprovati e giustificati motivi che non consentono di procedere secondo le ordinarie modalità di sostituzione del direttore generale, la Giunta regionale può procedere al commissariamento dell'azienda USL mediante nomina di un commissario, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco dei candidati idonei di cui all'art. 13, comma 1. Tale commissariamento non può eccedere il periodo di sei mesi e può essere prorogato di ulteriori sei mesi, per una sola volta, in caso di comprovati e giustificati motivi. Nel caso in cui il nuovo direttore generale non sia stato nominato entro il termine del suddetto periodo, o dell'eventuale proroga, vi provvede il Presidente della regione, con le modalità di cui all'art. 13.».

Art. 5.

*Modificazione all'art. 26
della legge regionale n. 5/2000*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale n. 5/2000, è inserito il seguente:

«5-bis. I parametri *standard* definiti a livello statale per l'individuazione, nell'atto costitutivo di cui all'art. 10, delle strutture complesse di cui al comma 4 sono adattati alle peculiarità organizzative del sistema sanitario regionale, nei limiti di un incremento massimo del trenta per cento degli incarichi di struttura complessa rispetto all'applicazione delle disposizioni statali, sia in area ospedaliera che in area non ospedaliera, e nel rispetto dei tetti di spesa per il personale previsti dalle indicazioni regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma 1. Le strutture semplici, di cui al comma 5, e semplici dipartimentali non possono superare il rapporto di 1,31 struttura semplice/semplice dipartimentale per struttura complessa. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture di cui al presente comma.».

Art. 6.

*Modificazione all'art. 36
della legge regionale n. 5/2000*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 5/2000, è inserito il seguente:

«3-bis. Ferme restando le responsabilità degli enti gestori delle strutture residenziali e semi-residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche e private, l'azienda USL garantisce alle medesime, attraverso medici o altri operatori sanitari dell'area territoriale e dell'area della prevenzione, un supporto tecnico in materia di sanità pubblica, anche ai fini di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità dei livelli di servizio.».

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano alle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera e) del comma 4 dell'art. 8 e il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6);

b) l'art. 13 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assessment al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, comma 2, è determinato in euro 10.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025, pari a complessivi euro 30.000.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili presso l'azienda USL, trasferite per il finanziamento delle attività di cui all'art. 13 della legge regionale n. 8/2020 non realizzate nel triennio 2020/2022.

Art. 10.

Clausola valutativa

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno del triennio 2023/2025, l'assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'azienda USL, riferisce alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2, al



fine di consentire ogni valutazione utile sull'efficacia della sperimentazione e sulla necessità di introdurre eventuali ulteriori modificazioni alla disciplina regionale in materia di reclutamento di personale da parte dell'azienda USL.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 17 gennaio 2023

Il Presidente: LAVEVAZ

(Omissis).

23R00443

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2023, n. 2.

Disposizioni in materia di termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all'attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 20 del 27 aprile 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga di termini per la rimozione di strutture amovibili

1. Ai fini della rimozione delle strutture realizzate ai sensi dell'art. 78, comma 4, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), limitatamente alle sole strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricetti-

vi all'aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi, trovano applicazione i termini e la disciplina di semplificazione previsti dall'art. 1, comma 22-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e dalle altre eventuali successive norme statali in materia.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 aprile 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

23R00444

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 marzo 2023, n. 6-82/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 29 luglio 2016, n. 13-47/leg "Regolamento d'esecuzione degli articoli 22-*bis*, comma 4, e 30-*bis*, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo e alla qualifica di direttore".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 16 marzo 2023, n. 11 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;



Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 29 luglio 2016, n. 13-47/leg avente ad oggetto «Regolamento d'esecuzione degli articoli 22-bis, comma 4, e 30-bis, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo e alla qualifica di direttore»;

Visto il parere espresso dalla prima Commissione del Consiglio provinciale, formulato con nota prot. n. 2297 di data 23 febbraio 2023 (prot. PAT n. 150619 di data 24 febbraio 2023);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 348 di data 3 marzo 2023, avente ad oggetto «Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 29 luglio 2016, n. 13-47/leg "Regolamento d'esecuzione degli articoli 22-bis, comma 4, e 30-bis, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo e alla qualifica di direttore"».

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazione dell'allegato B del decreto del Presidente della Provincia 29 luglio 2016, n. 13-47/leg

1. Dopo il paragrafo «1.1.2 Incarichi» dell'allegato B del decreto del Presidente della Provincia 29 luglio 2016, n. 13-47/leg è inserito il seguente:

«1.1.2-bis Altre attività:

sono altresì valutati gli anni di effettivo esercizio di attività libero-professionale, per la quale siano richiesti il titolo di studio rientrante fra quelli previsti per l'accesso al concorso e relativa abilitazione, comprovata dall'iscrizione all'albo e dal versamento dei relativi contributi previdenziali.»

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Provincia 29 luglio 2016, n. 13-47/leg, come modificato dall'art. 1 di questo regolamento, si applica ai concorsi pubblici il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige successivamente alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

23R00330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 marzo 2023, n. 7-83/Leg.

Regolamento concernente il funzionamento del Registro di Artroprotesi della Provincia autonoma di Trento (articolo 14, comma 5-bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 16 marzo 2023, n. 11 - Sez. Gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto il comma 5-bis dell'art. 14 della legge provinciale n. 16 del 23 luglio 2010, il quale prevede che la Provincia definisca con regolamento le modalità di tenuta del registro di artroprotesi;

Visto il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101);


Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 357 di data 3 marzo 2023, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente il funzionamento del Registro di Artroprotesi della Provincia autonoma di Trento (art. 14, comma 5-bis della legge provinciale 23 luglio 2010 n. 16)»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.



2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) Registro di Artroprotesi: un sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari relativi agli interventi di protesica articolare eseguiti su pazienti residenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento o iscritti al Servizio sanitario provinciale nonché sui pazienti extra provinciali operati nelle strutture provinciali pubbliche e private accreditate; è finalizzato a monitorare nel tempo il ricorso alla chirurgia protesica articolare e a misurare l'efficacia a lungo termine delle protesi utilizzate negli interventi di sostituzione articolare;

b) Popolazione di riferimento: la popolazione residente in Provincia di Trento o iscritta al Servizio sanitario provinciale, nonché tutti i soggetti comunque assistiti nella Provincia di Trento.

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 all'art. 2-sexies, comma 2, lettera v, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, e lettera cc) ricerca scientifica, il presente regolamento, ai sensi della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), art. 14, comma 5-bis, disciplina le specifiche finalità perseguite dal Registro di Artroprotesi provinciale, i tipi di dati personali trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. Il regolamento intende definire le modalità di attuazione dell'obbligo di costituire e alimentare il Registro di Artroprotesi, posto dall'art. 14, comma 5-bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16.

Art. 3.

Finalità specifiche del trattamento di dati

1. Nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 2, il Registro di Artroprotesi è finalizzato a:

a) costituire un sistema di sorveglianza attivo, in grado di individuare ed evidenziare in tempi rapidi i dispositivi con performance inferiori alla norma;

b) permettere di rintracciare velocemente i pazienti in caso di richiamo di protesi impiantate difettose;

c) permettere l'effettuazione di analisi di durata (sopravvivenza) delle protesi, mediante analisi dei risultati sugli interventi effettuati;

d) produrre misure dell'incidenza degli interventi, della mortalità a seguito dell'intervento, della sopravvivenza e della prevalenza degli interventi di artroprotesi;

e) svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e la distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio legati agli interventi, sugli esiti degli interventi, anche in relazione ai dispositivi impiantati, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, in collaborazione con altri enti e strutture regionali, nazionali e internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico;

f) produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, inerente agli interventi per il miglioramento dell'efficacia e sicurezza delle protesi e per la riduzione del rischio clinico;

g) monitorare e valutare i dati relativi all'appropriatezza e qualità dei servizi diagnostici terapeutici e alla sopravvivenza dei pazienti operati.

Art. 4.

Titolare del trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel Registro di Artroprotesi è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), presso la quale è istituito il Registro.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, l'APSS garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica del Registro di Artroprotesi.

Art. 5.

Tipi di dati personali trattati

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, il Titolare del trattamento del Registro di Artroprotesi tratta dati personali direttamente identificativi degli interessati quali, ad esempio, nome, cognome, data di nascita e codice fiscale e dati relativi alla salute riferiti a persone operate di artroprotesi.


2. Il trattamento è limitato a quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all'art. 10 del presente regolamento, nel rispetto delle Regole deontologiche per i trattamenti ai fini statistici e di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché nel rispetto delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica specificate nell'allegato 5 al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e nel rispetto delle ulteriori Regole deontologiche e delle misure di garanzia adottate ai sensi degli articoli 2-quater e 2-septies del Codice.

3. Il titolare del trattamento del Registro di Artroprotesi tratta i seguenti dati:

a) diagnosi, interventi chirurgici, modalità di ammissione e dimissione relative ai ricoveri;

b) informazioni aggiuntive sull'intervento di artroprotesi (lato operato, tipo di intervento, eventuali interventi precedenti, etc.) raccolte dal personale sanitario incaricato;

c) dati identificativi degli elementi della protesi impiantata (fabbricante, codice identificativo del prodotto, lotto, etc.) indispensabili per raggiungere le finalità del Registro.



Art. 6.

Fonti dei dati

1. Il titolare del trattamento del Registro di Artroprotesi effettua la raccolta dei dati riferiti a pazienti sottoposti ad intervento di artroprotesi di cui all'art. 5, comma 2, con le modalità e nel rispetto delle misure tecniche e organizzative di cui all'art. 10 e dettagliate nel disciplinare tecnico richiamato dal medesimo articolo, presso:

A. l'archivio provinciale delle Schede di dimissioni ospedaliere (SDO), ivi inclusa la mobilità passiva, contenenti interventi di artroprotesi relativi ai soggetti che costituiscono la popolazione di riferimento;

B. i seguenti archivi delle aziende sanitarie e delle strutture sanitarie private accreditate, limitatamente alle informazioni ivi contenute correlate agli interventi di artroprotesi:

a) il Sistema Informativo Ospedaliero Aziendale (SIO) o analogo programma in uso presso le strutture private accreditate;

b) archivi delle cartelle cliniche;

c) la piattaforma RaDaR2 di data *entry* dei soli dati aggiuntivi di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) e c) sugli interventi effettuati dalle strutture, pubbliche e private accreditate, operanti in Provincia di Trento: tale piattaforma, messa a disposizione dall'Istituto superiore di sanità (ISS), sopperisce alla raccolta dei dati di intervento non effettuabile in altro modo e alimenta direttamente solo il Registro di Artroprotesi della Provincia autonoma di Trento;

C. l'Anagrafe sanitaria provinciale degli assistiti per effettuare il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro di Artroprotesi con i dati anagrafici contenuti nella predetta Anagrafe, al fine di verificarne, ove necessario, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati e individuare eventuali duplicazioni.

2. Le amministrazioni, gli enti, le aziende sanitarie e le strutture sanitarie private accreditate che detengono gli archivi di cui al comma 1 rispondono alle richieste di informazione avanzate dall'APSS per l'implementazione del Registro di Artroprotesi secondo i tracciati e con le modalità tecniche specificate ai sensi del disciplinare tecnico. L'archivio SDO della mobilità sanitaria interregionale passiva reso disponibile dalla Provincia autonoma di Trento con il flusso annuale della mobilità sanitaria, è utilizzato da APSS anche per i fini clinici epidemiologici di implementazione del Registro Italiano di Artroprotesi (RIAP).

Art. 7.

Comunicazione dei dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro di Artroprotesi, per le finalità di cui all'art. 3, comunica le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, al RIAP, coordinato dall'Istituto superiore di sanità, costituito dalla federazione dei registri regionali aderenti, mediante apposita convenzione. Il RIAP rientra nei registri di protesi impiantabili di cui l'ISS ha il coordinamento a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 3 marzo 2017. La trasmissione dei dati deve garantire il livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle misure specificate nel disciplinare tecnico previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

2. Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro di Artroprotesi, per le finalità di cui all'art. 3, può condividere le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, con i titolari del trattamento dei dati dei Registri di Artroprotesi di altre Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi dell'art. 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi in conformità alle misure di sicurezza individuate nell'Allegato 2 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, per quanto compatibile con il Regolamento UE 2016/679. Tali modalità devono garantire un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle misure specificate nel disciplinare tecnico previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

3. Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro di Artroprotesi, per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito delle predette Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e nel rispetto dell'art. 110 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché delle Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica specificate nell'allegato 5 al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 8.


Diffusione dei dati

1. Il titolare del trattamento del Registro di Artroprotesi, per le finalità di cui all'art. 3, diffonde, anche mediante pubblicazione, dati anonimizzati secondo tecniche idonee allo stato dell'arte, relativi ai casi registrati in forma esclusivamente aggregata oppure secondo modalità che non rendano identificabili i soggetti interessati neppure mediante dati identificativi indiretti.

Art. 9.

Operatori del Registro di Artroprotesi

1. I dati personali contenuti nel Registro di Artroprotesi sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e minimizzazione, soltanto da personale istruito dal Titolare del trattamento e che



opera sotto la sua autorità, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, in conformità anche all'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale stabilite dal Titolare del trattamento qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 accedono ai dati del Registro di Artroprotesi secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 10.

Sicurezza dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro di Artroprotesi adotta misure tecniche e organizzative individuate ai sensi degli articoli 25 e 32 del regolamento (UE) 2016/679, anche a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta ai sensi dell'art. 35 del medesimo regolamento e specificate nel disciplinare tecnico che forma parte integrante del presente regolamento.

2. La sicurezza dei dati trattati dal Registro di Artroprotesi deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 11.

Codifica dei dati trattati

1. I dati relativi alla salute contenuti nel Registro di Artroprotesi, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione, anche con il ricorso a codici identificativi, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico parte integrante del presente regolamento, in modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

2. I dati relativi alla salute sono trattati dal Registro e conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Art. 12.

Informativa agli interessati

1. Il Titolare del trattamento dei dati del Registro di Artroprotesi fornisce informazioni agli interessati in relazione ai trattamenti svolti per le finalità di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico attraverso il proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 14, par. 5, lettera b) del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 13.

Conservazione dei dati

1. I dati presenti sul sistema informatico del Registro di Artroprotesi devono essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile trascorso un periodo di trenta anni dal decesso dell'interessato cui i dati si riferiscono.

2. I supporti cartacei del Registro di Artroprotesi, contenenti dati sanitari, sono distrutti, o restituiti, entro un periodo di dieci anni dal decesso dell'interessato cui i dati si riferiscono.

Art. 14.

Norme transitorie

1. L'adeguamento e l'adozione delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza di cui al disciplinare tecnico previsto dall'art. 10 devono avvenire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Elenco degli allegati parte integrante.

001 Allegato.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

23R00331

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 18 luglio 2023, n. 15.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, recante "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate".

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 luglio 2023, n. 29 - Sez. Gen.).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innestate, in modo naturale o tecnico, aperte al pubblico ed abitualmente riservate alla pratica dello sci e a discipline affini, ai sensi del comma 2.».



2. Nella lettera *a*) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: «, escluse le piste da fondo e da slittino».

3. Dopo la lettera *g*) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*h*) le piste da fondo, da slitta e da slittino, di cui all'art. 5-*quater*.».

4. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo le parole: «o attrezzi similari» sono aggiunte le seguenti parole: «o di slitta o di slittino».

5. Il quarto periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: «Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione.».

6. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Il piano di settore risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli 49 e 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Le zone sciistiche e le infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *e*), *f*) e *g*), della presente legge non vengono inserite nel piano urbanistico comunale.».

7. Dopo l'art. 5-*ter* della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-*quater* (*Piste da fondo, da slitta e da slittino*). — 1. Ai fini della presente legge sono riconosciute come piste da fondo, da slitta e da slittino quelle gestite all'interno delle zone sciistiche e/o quelle inserite nei piani paesaggistici.

2. Per le piste da slitta e da slittino di cui al comma 1 gestite prima del 24 ottobre 2024 non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.».

8. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Le aree di cui al comma 1 sono delimitate dal gestore dell'area sciabile attrezzata, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: "Pista chiusa". Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci e per lo *snowboard* devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di *slalom* che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento.».

9. La rubrica dell'art. 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita: «Delimitazione piste da sci».

10. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito:

«1. Ai lati delle piste da sci è apposta una palinatura per delimitare i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.».

11. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è abrogato.

12. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo le parole: «ai bordi delle piste» sono inserite le seguenti parole: «da sci».

13. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo la parola: «pista» sono inserite le seguenti parole: «da sci».

14. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-*bis* (*Delimitazione delle piste da slitta e slittino*). — 1. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da sci.».

15. Dopo l'art. 9-*bis* della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-*ter* (*Delimitazione piste da fondo*). — 1. Le piste da fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:

a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;

b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.

2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.

3. La palinatura può essere omessa:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;


b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;

c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.

4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.».

16. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

«*e*) di mettere gratuitamente a disposizione dell'Area funzionale turismo e dell'Ufficio provinciale funivie spazi e tabelloni idonei per la diffusione al pubblico delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui all'art. 23.».



17. Dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

«*g*) di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento.».

18. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il gestore dell'area sciabile attrezzata deve essere collegato con le centrali del numero unico europeo di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.».

19. Nel comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: «Ripartizione provinciale» sono sostituite con le seguenti parole: «Area funzionale».

20. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-bis (*Direttore delle piste*). — 1. Il gestore dell'area sciabile attrezzata individua il direttore delle piste. In caso di sua mancata individuazione, le funzioni di direttore delle piste vengono assunte dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

2. Il direttore delle piste:

a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;

b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;

c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di imminente pericolo;

d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;

e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso e al servizio piste e controllo;

f) predispone un piano di gestione delle emergenze sul proprio comprensorio per i casi di pericolo valanghe.».

21. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune.».

22. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo le parole: «Gli utenti delle aree sciabili attrezzate» vengono inserite le seguenti parole: «sono responsabili della condotta tenuta sulle piste. Essi».

23. Dopo l'art. 17 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (*Utenti delle aree sciabili attrezzate con disabilità*). — 1. Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore da loro stessi scelto.

2. Le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.

3. Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli utenti normodotati.

4. Gli utenti normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.».

24. Nella lettera *c*) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, viene aggiunto il seguente periodo: «L'utente a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con l'utente a valle;».

25. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

«*d*) assicurarsi, prima del sorpasso di altri utenti, di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sia a destra che a sinistra, ma sempre ad una distanza tale da non costituire intralcio per l'utente sorpassato;».

26. La lettera *g*) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

«*g*) modificare negli incroci la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con l'utente che giunge da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio l'utente deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello stesso;».

27. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:


«*h*) non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità, ed evitare di costituire pericolo per gli altri utenti in caso di sosta. In quest'ultimo caso gli utenti devono portarsi sui bordi della pista;».

28. Dopo la lettera *l*) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

«*m*) non entrare all'interno della pista di allenamento di cui all'art. 6, comma 2, e percorrere la relativa discesa.».

29. Il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito:

«2. Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci



di fondo, slitta e slittino, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.».

30. Il comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito:

«1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard*, del *telemark*, della slitta e dello slittino nelle aree sciabili attrezzate è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai 18 anni di indossare un casco protettivo omologato.».

31. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi del comma 1. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.».

32. Dopo l'art. 19 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-bis (*Accertamenti alcolemici e tossicologici*). — 1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e successive modifiche.».

33. La rubrica dell'art. 20 è così sostituita: «Transito e risalita delle piste».

34. Il comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito:

«1. È vietato percorrere a piedi o con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità oppure salvo per brevi tratti individuati e segnalati dal gestore dell'area sciabile attrezzata.».

35. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Chi discende la pista da sci senza sci deve tenersi ai bordi delle piste e dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.».

36. Dopo il comma 1-bis dell'art. 20 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente comma:

«1-ter. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.».

37. Dopo il comma 1-ter dell'art. 20 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è inserito il seguente comma:

«1-quater. La risalita della pista da sci con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.».

38. Nel comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: «La Ripartizione provinciale Turismo» e: «Ufficio provinciale trasporti» sono sostituite rispettivamente con le seguenti parole: «L'Area funzionale turismo» e: «Ufficio provinciale funivie».

39. Nell'art. 24, comma 1 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo le parole: «riguardante le aree di cui all'art. 2» sono inserite le parole: «escluse le piste da fondo e da slitta di cui all'art. 2, comma 2, lettera h)».

40. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole «Ripartizione provinciale turismo» sono sostituite con le seguenti parole: «Area funzionale turismo».

41. Nel comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: «la Ripartizione provinciale turismo» sono sostituite con le seguenti parole: «l'Area funzionale turismo».

42. Nel comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole «della Ripartizione provinciale turismo» sono sostituite con le seguenti parole: «dell'Area funzionale turismo».

43. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.500,00 euro» sono sostituite con le seguenti parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro».

44. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro» sono sostituite con le seguenti parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000,00 euro ad un massimo di 200.000,00 euro».

45. La lettera h) del comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

«h) salvo quanto previsto dalle lettere g), i) ed l), chiunque nell'esercizio della pratica degli sport sulla neve non ottemperi ad una delle norme di comportamento di cui agli articoli 17, 17-bis, commi 3 e 4, e 18, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;».

46. Nella lettera j) del comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro» sono sostituite con le seguenti parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro».

47. Nella lettera k) del comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro» sono sostituite con le seguenti parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro».

48. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

«m) chiunque non ottemperi alle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 18, comma 2, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 150,00 euro oltre al ritiro dello *skipass*;».



49. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

«*n*) chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 19-*bis*, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro.».

50. Nel comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, le parole: «della Ripartizione provinciale turismo» sono sostituite con le seguenti parole:» dell'Area funzionale turismo».

51. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo le parole: «i requisiti e la classificazione delle piste da sci,» sono inserite le seguenti parole:» delle piste da fondo, delle piste da slitta e da slittino,».

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Bolzano, 18 luglio 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 giugno 2023, n. 14.

Regolamento di esecuzione sul Comitato etico per la sperimentazione clinica.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige del 22 giugno 2023, n. 25 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 13 giugno 2023, n. 484;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione e funzioni

1. Il Comitato etico per la sperimentazione clinica - di seguito denominato Comitato - istituito presso l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, è un organismo indipendente al quale è attribuita, ai sensi dell'art. 28 della legge pro-

vinciale 21 aprile 2017, n. 3, nonché in base ai principi stabiliti dall'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II della relazione di valutazione di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 536/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE; il Comitato è inoltre responsabile, congiuntamente con l'autorità competente, per la valutazione degli aspetti relativi al protocollo di studio compresi nella parte I della relazione di valutazione di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 536/2014. Il Comitato è altresì competente in via esclusiva per la valutazione di indagini cliniche sui dispositivi medici e di studi osservazionali farmacologici.

2. Il Comitato ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone sottoposte a sperimentazione clinica e di fornire pubblica garanzia di tale tutela; inoltre è incaricato di rendere pareri ai fini del regolamento (UE) n. 536/2014, che tengano conto della prospettiva dei soggetti non addetti ai lavori, in particolare dei e delle pazienti o delle loro organizzazioni.

3. Il Comitato può esercitare anche le attività concernenti ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relative allo studio di prodotti alimentari sull'uomo generalmente rimesse, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati, inclusa qualsiasi altra tipologia di studio avente altro oggetto di indagine solitamente sottoposta al parere dei comitati. Può inoltre svolgere funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività di ricerca clinica e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona, ove non già attribuite a specifici organismi. La funzione consultiva in materia di suicidio medicalmente assistito è svolta dal Comitato etico provinciale.

4. Il Comitato può proporre, se necessario in accordo con il Comitato etico provinciale, iniziative di formazione per operatrici e operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica.

5. Un centro clinico può far riferimento al Comitato anche per le richieste di valutazione etica su questioni differenti da sperimentazioni cliniche e studi osservazionali farmacologici.

Art. 2.

Nomina e criteri per la composizione

1. Il Comitato, riorganizzato nel rispetto dei requisiti minimi secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato presso l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

2. La Giunta provinciale nomina i membri del Comitato al fine di garantirne l'indipendenza e tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 3.

3. I membri del Comitato possono provenire anche da precedenti comitati.



4. La composizione del Comitato deve garantire le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti e ad assolvere alle funzioni attribuite. I componenti e le componenti devono essere in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del Comitato. A tal fine la composizione del Comitato deve comprendere almeno:

a) tre clinici esperti/cliniche esperte in materia di sperimentazione clinica, di cui un esperto/un'esperta nello studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi invasive;

b) un medico di medicina generale territoriale;

c) un/una pediatra;

d) un biostatistico/una biostatistica;

e) un farmacologo/una farmacologa;

f) un farmacista ospedaliero/una farmacista ospedaliera;

g) un esperto/un'esperta in materia giuridica;

h) un esperto/un'esperta in materia assicurativa;

i) un medico legale;

j) un esperto/un'esperta di bioetica;

k) un/una rappresentante dell'area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione clinica;

l) un/una rappresentante delle associazioni di pazienti o di cittadini impegnati in tema di salute;

m) un esperto/un'esperta in dispositivi medici;

n) un ingegnere clinico/un'ingegnera clinica o un fisico medico/una fisica medica;

o) in relazione allo studio di prodotti alimentari sull'uomo, un esperto/un'esperta in nutrizione;

p) in relazione agli studi di genetica, un esperto/un'esperta in genetica.

5. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione e tenere conto delle norme sulla parificazione e promozione delle donne di cui alla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5.

6. Nei casi di valutazioni inerenti a dare e non coperte dai propri membri, il Comitato convoca, per specifiche consulenze, esperte ed esperti esterni al Comitato stesso, individuati in appositi elenchi predisposti dalla Provincia autonoma di Bolzano mediante bando pubblico.

7. Le esperte e gli esperti di cui al comma 6 partecipano ai lavori del Comitato a titolo gratuito.

8. I componenti e le componenti del Comitato restano in carica tre anni. Il mandato non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il/la presidente non può ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi. Prima della scadenza del mandato, per assicurare la continuità di funzionamento del Comitato vengono avviate le procedure per la nomina dei nuovi e delle nuove componenti. Il Comitato può operare in regime di proroga per un massimo di quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato, termine entro il quale deve essere nominato il nuovo Comitato. Nel periodo di proroga il Comitato può adottare esclusivamente atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Art. 3.

Indipendenza

1. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato devono garantire l'indipendenza, anche rispetto al sito di sperimentazione clinica. Per «sito di sperimentazione clinica» si intendono le strutture operative afferenti a un'istituzione sanitaria coinvolte nelle attività connesse alla realizzazione, progettazione o conduzione dello studio clinico o dell'indagine clinica.

2. L'indipendenza del Comitato deve essere garantita come segue:

a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica del Comitato nei confronti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;

b) dall'estraneità e dalla mancanza di conflitti di interesse delle persone votanti rispetto alla sperimentazione proposta; a tal fine, i membri del Comitato devono firmare annualmente una dichiarazione sostitutiva in cui si obbligano ad astenersi dalla partecipazione alla valutazione di quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto, tra cui:

1) il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione;

2) l'esistenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il soggetto sperimentatore o promotore dello studio sperimentale o dell'azienda che produce o commercializza il farmaco, il dispositivo medico o il prodotto alimentare o altro prodotto coinvolto nella sperimentazione come meglio indicato al comma 3 e nel provvedimento di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52;

c) dall'assenza di cointeressenze di tipo economico-finanziario tra i membri del Comitato e le aziende private del settore interessato;

d) dalle ulteriori norme di garanzia e incompatibilità previste dal regolamento del Comitato di cui all'art. 4;

e) dall'assenza di qualsiasi indebito condizionamento.


3. I membri del Comitato che sono alle dipendenze dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno l'obbligo di astenersi dalla valutazione di studi clinici o indagini cliniche nella cui progettazione, conduzione o direzione siano stati o siano coinvolti, ovvero che siano condotti nella struttura operativa dell'Azienda sanitaria alla quale essi afferiscono.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), da rinnovare su base annuale e in caso di modifiche alla stessa, costituisce oggetto di valutazione da parte dell'ufficio provinciale competente e viene acquisita e archiviata dalla segreteria del Comitato. Tale dichiarazione deve essere resa anche dalle e dai componenti della segreteria tecnico-scientifica del Comitato.

Art. 4.

Organizzazione

1. Il Comitato deve adottare, conformemente alle disposizioni normative e a eventuali atti di indirizzo in materia predisposti dal Centro di coordinamento nazionale,



un regolamento interno che disciplini i compiti, le modalità di funzionamento, l'organizzazione, la segreteria amministrativa e quella tecnico-scientifica, che è l'unica struttura tecnica deputata all'attività di istruttoria, validazione, gestione e archiviazione della documentazione relativa alle sperimentazioni cliniche e agli studi. Il regolamento disciplina altresì le regole di comportamento, le modalità di valutazione, i ricorsi contro le valutazioni negative, le incompatibilità e gli aspetti economici.

2. Il Comitato è dotato di un ufficio di segreteria tecnico-scientifica qualificata, in possesso di risorse umane, tecniche e amministrative adeguate al numero di studi gestiti, nonché delle infrastrutture necessarie ad assicurare il collegamento alle banche dati nazionali e internazionali. Il/La referente per il sistema informativo sulle sperimentazioni cliniche (*Clinical trials information system* - CTIS) è nominato/nominata tra i componenti e le componenti della segreteria.

3. Il Comitato elegge al proprio interno un/una presidente e un/una componente che lo/la sostituisce in caso di assenza, secondo le procedure definite nel regolamento del Comitato. I membri del Comitato non possono delegare le proprie funzioni e non possono essere componenti di più Comitati etici territoriali o nazionali contemporaneamente.

4. Il Comitato rende pubblicamente disponibili le modalità di valutazione e di adozione dei pareri, tra cui il *quorum* necessario per la validità della seduta, che comunque deve essere superiore alla metà dei membri; le decisioni sono assunte dalla maggioranza delle persone presenti aventi diritto al voto. In caso di parità, prevale il voto del/della presidente.

5. Il Comitato rende pubblicamente disponibili la propria composizione, il proprio regolamento, i tempi previsti per la valutazione delle sperimentazioni proposte, nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla normativa vigente, gli oneri previsti a carico dei soggetti promotori degli studi clinici diversi dalle sperimentazioni cliniche e relative modifiche sostanziali per la valutazione degli stessi, i calendari e gli esiti delle riunioni, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza e di tutela brevettuale. Non è obbligatoria la pubblicazione degli esiti relativi alle sperimentazioni cliniche di cui all'art. 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 536/2014, ove siano stati caricati nel CTIS.

6. La documentazione relativa all'attività del Comitato è archiviata a cura dell'ufficio di segreteria tecnico-scientifica e resa disponibile per il periodo previsto dalle norme in vigore, anche ai fini delle attività di vigilanza svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero della salute, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dal Centro di coordinamento e dei controlli dell'Unione europea.

Art. 5.

Funzionamento

1. La valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi clinici da parte del Comitato ha come riferimento quanto previsto dalla disciplina vigente in tema di etica e di sperimentazione clinica, dalla «Dichiarazione di Hel-

sinki» della *World Medical Association* sui principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani del giugno 1964, e successive modifiche, dai contenuti della «Convenzione di Oviedo» per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina, dalle norme di buona pratica clinica e, per quanto concerne le sperimentazioni cliniche, dalle linee guida aggiornate dell'«Agenzia europea per i medicinali» (*European Medicines Agency* - EMA) in tema di valutazione dell'efficacia delle sperimentazioni cliniche, nonché dai documenti di indirizzo predisposti dal Centro di coordinamento. In tale ambito i diritti, la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte nello studio prevalgono su tutti gli altri interessi.

2. Il Comitato, nell'esprimere le proprie valutazioni, tiene conto, tra l'altro, delle seguenti circostanze:

a) in linea di principio i pazienti e le pazienti del gruppo di controllo non possono essere trattati con placebo, se sono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure se l'uso del placebo comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio;

b) l'acquisizione del consenso informato non è una garanzia sufficiente né di scientificità, né di eticità del protocollo di studio e, pertanto, non esime il Comitato dalla necessità di una valutazione globale del rapporto rischio/beneficio del trattamento sperimentale.


3. La documentazione concernente le sperimentazioni cliniche e le relative informazioni aggiuntive vengono acquisite esclusivamente tramite le piattaforme informatiche previste dalla normativa vigente. Le domande di sperimentazione clinica devono essere presentate esclusivamente mediante l'apposita modulistica definita a livello nazionale sulla base dei requisiti del regolamento (UE) n. 536/2014 e dei modelli elaborati dal Centro di coordinamento.

4. Lo sperimentatore/La sperimentatrice, il soggetto promotore o l'altro personale partecipante alla sperimentazione non possono partecipare alle valutazioni, alle discussioni e al voto del Comitato.

5. Il parere del Comitato su una sperimentazione clinica o su uno studio clinico osservazionale deve elencare tutti i siti nei quali è approvata la conduzione di tale sperimentazione o studio, ai fini del suo inserimento nella decisione finale caricata in CTIS da AIFA o nel Registro studi osservazionali di AIFA.

6. I membri del Comitato e il personale della segreteria tecnico-scientifica sono tenuti alla riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

7. Il Comitato completa le attività di valutazione e fornisce il relativo parere nei termini previsti dalla normativa vigente. In caso di inerzia o mancato rispetto dei termini, il Centro di coordinamento propone la soppressione del Comitato inadempiente al Ministro/alla Ministra della salute, che provvede, con proprio decreto, con la procedura di cui all'art. 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.



Art. 6.

Aspetti economici

1. Per le sedute del Comitato in cui sono previste valutazioni di sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano e valutazioni di studi di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 536/2014, l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sono definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Per le sedute del Comitato in cui sono previste solo valutazioni di altre tipologie di studio, l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sono determinati dalla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6.

3. Le tariffe a carico del soggetto promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al Comitato differenti dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 536/2014 sono stabilite come segue:

a) 4.000,00 euro per studi interventistici diversi dalle sperimentazioni di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 536/2014;

b) 3.000,00 euro per studi osservazionali prospettici;

c) 2.000,00 euro per studi osservazionali trasversali o retrospettivi;

d) 1.500,00 euro per modifiche sostanziali.

4. Le tariffe di cui al comma 3 sono pubblicate sul sito del Comitato, insieme alle relative modalità di pagamento, e devono essere versate unicamente dai soggetti promotori che perseguono uno scopo di lucro. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la completa copertura delle spese connesse alle attività di competenza del Comitato differenti dalla valutazione delle sperimentazioni cliniche e degli studi, nonché dei relativi oneri a carico degli uffici di segreteria di cui all'art. 4, comma 2.

5. Il controllo della gestione del fondo e del bilancio del Comitato è delegato all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, che istituisce un apposito fondo a gestione separata, alimentato dagli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 3 nonché dalle tariffe di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 2023 per le attività di valutazione del Comitato.

Art. 7.

Comunicazione

1. La Provincia autonoma di Bolzano trasmette per via telematica al Ministero della salute e all'AIFA la composizione del Comitato.

2. Gli atti di costituzione del Comitato devono essere resi disponibili sui relativi siti istituzionali.

L'aggiornamento dei dati già presenti nell'Osservatorio nazionale per la sperimentazione clinica (OsSC) deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di costituzione del Comitato tramite il medesimo portale OsSC.

3. La registrazione dei Comitati ai fini dell'accesso al CTIS deve seguire le indicazioni fornite dall'Agenzia europea dei medicinali (EMA).

Art. 8.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 30 settembre 2013, n. 27, è abrogato.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 giugno 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

23R00354

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2023, n. 069/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali). Contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale per l'identificazione e il monitoraggio delle APEA, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2022, n. 122.


(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2023*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge regionale n. 3/2015, come modificato dalla legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022 - 2024, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che dispone in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2015, ai sensi del quale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva un regolamento per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA;



Visto il «Regolamento in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali). Contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per l'identificazione e il monitoraggio delle APEA», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2022, n. 0122/Pres.;

Considerato che l'art. 14 del predetto regolamento, rubricato «Regime di aiuto», dispone che i contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;

Dato atto che a fronte del riparto operato in sede di prima applicazione del regolamento è emersa la necessità di effettuare un approfondimento in merito all'inquadramento della misura, atteso che il regime applicato non consente di conseguire in maniera piena ed efficace le finalità che l'Amministrazione regionale intende perseguire, attraverso la costituzione delle APEA, per la creazione di un modello di governo del territorio orientato alla sostenibilità;

Dato atto che a fronte di una specifica e puntuale analisi di contesto, si è potuto determinare che i finanziamenti correlati alla disciplina delle APEA, riconducibili ad azioni di tipo ricognitivo e programmatico anche finalizzati alla condivisione dei dati raccolti con le amministrazioni pubbliche interessate, non costituiscono attività economica, rientrando nell'ambito delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di sviluppo economico locale ai sensi dell'art. 64, comma 3, lettera h) della legge regionale n. 3/2015;

Considerato che a fronte delle predette analisi di contesto si è potuta riscontrare la fattibilità di una variazione al regime di aiuto applicato, attese le finalità della misura orientata alla creazione di un modello condiviso di sostenibilità, coerente con la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, focalizzato sugli agglomerati industriali di interesse regionale, tale per cui gli incentivi di che trattasi non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Ritenuto conseguentemente di emanare il «Regolamento recante modifiche al regolamento in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali). Contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per l'identificazione e il monitoraggio delle APEA, emanato con decreto del Presidente della regione 10 ottobre 2022, n. 122», allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Atteso che il testo del citato regolamento di modifica è stato diramato ai sensi della circolare 1/2021 del Segretariato generale recante «Coordinamento dell'attività normativa e amministrativa»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 490;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali). Contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per l'identificazione e il monitoraggio delle APEA, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2022, n. 122» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al regolamento in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali). Contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per l'identificazione e il monitoraggio delle APEA, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2022, n. 122.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto


1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali). Contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per l'identificazione e il monitoraggio delle APEA, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2022, n. 122.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 14 del DPR n. 122/2022

1. L'art. 14 del DPR n. 122/2022, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Disciplina europea*). — 1. I trasferimenti di cui al presente Regolamento non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2023, n. 071/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0339.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera e), ai sensi del quale la Regione adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio ai cacciatori non associati, nonché l'art. 33-bis, il quale attribuisce all'Amministrazione regionale la potestà di disciplinare criteri e principi per l'ammissione degli aspiranti soci a Riserva di caccia (RDC), anche in soprannumero e di determinare con regolamento anche i rapporti numerici tra permessi annuali ed aspiranti soci;

Visto l'art. 32 della legge regionale 6/2008 e, in particolare, i commi:

- 4, il quale dispone che, a valere dal 2023, i cacciatori già soci di una RDC possono chiedere all'Amministrazione regionale, dall'1 al 31 marzo di ogni anno, di essere ammessi a una seconda Riserva, previo parere positivo dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata la richiesta;

- 4-ter, il quale conferisce la facoltà di essere contemporaneamente soci di una RDC e titolari di permesso annuale in altra RDC o Azienda faunistico-venatoria;

Visto l'art. 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'art. 20 della medesima legge regionale

6/2008, tra le quali, ai sensi dell'art. 39 comma 1, lettera f), sono disciplinate dalla Regione con apposito regolamento quelle relative, tra l'altro, alle modalità e ai criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, nonché alle fattispecie di decadenza del cacciatore dalla RDC in cui è stato ammesso;

Visto il proprio decreto n. 0339/Pres. del 7 dicembre 2009 «Regolamento recante le modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 512;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009 n. 339.

(Omissis).

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 4
del decreto del Presidente della Regione 339/2009*

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)) è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia) — 1. “I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano un'unica domanda di ammissione per un'unica Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 32, comma 1, legge regionale 6/2008 al Servizio competente. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima Riserva di caccia di ammissione a pena inammissibilità.

2. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi alla data della presentazione della domanda, presentano un'unica domanda di trasferimento ad altra Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 32, comma 1, della legge regionale 6/2008 al Servizio competente.

3. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa alla data della presentazione della domanda, presentano un'unica domanda per l'ammissione a una seconda Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 32 della legge regionale 6/2008, al Servizio competente.

4. Le domande di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono presentate mediante accesso al portale dell'Amministrazione regionale, con le modalità pubblicate sul sito istituzionale.

5. La priorità di collocazione nella graduatoria della Riserva di caccia richiesta è stabilita, secondo quanto previsto dagli articoli da 5, 6 e 7.”»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5
del decreto del Presidente della Regione 339/2009*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera j-quinquies) sono inserite le seguenti:

«j-sexies) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;

j-septies) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;

j-octies) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;

j-nonies) iscritti all'A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli-Venezia Giulia, ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, che chiedono di essere ammessi in una seconda Riserva»;

b) al comma 1 dopo la lettera k) è inserita la seguente:

«k-bis) non residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, ammessi in una Riserva di caccia e soci della stessa, richiedenti l'ammissione in una seconda Riserva di caccia della regione;»

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1 I cacciatori che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 4, comma 3, sono collocati in graduatoria secondo i criteri di priorità di cui al comma 1, lettere j-sexies), j-septies), j-octies), j-nonies) e k-bis) e ammessi nella seconda Riserva di caccia, qualora ci siano posti liberi, previo parere favorevole espresso anche su base nominale, dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata richiesta ai sensi dell'art. 32, comma 4 della legge regionale 6/2008».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 6
del decreto del Presidente della Regione 339/2009*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;»

b) al comma 1 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;»

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis I cacciatori che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 4, comma 3, sono collocati in graduatoria secondo i criteri di priorità di cui al comma 1, lettere d-bis) e g-bis) e ammessi nella seconda Riserva di caccia, qualora ci siano posti liberi, previo parere favorevole, espresso anche su base nominale, dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata richiesta ai sensi dell'art. 32, comma 4 della legge regionale 6/2008».

d) al comma 2: le parole «dall'articolo 5, comma 1, lettere da e) a k) e del comma 1-bis» sono sostituite con le parole «dall'articolo 5, comma 1, lettere da e) a j-quinquies) e da j-septies) a k-bis) e dall'art. 5 comma 1-bis».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 8
del decreto del Presidente della Regione 339/2009*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «all'articolo 4, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 6/2008»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis Il direttore dell'associazione Riserve di caccia comunica al Servizio competente entro il 30 giugno, per il tramite del Distretto venatorio, il parere espresso dall'Assemblea dei soci ai sensi degli articoli 5, commi 1.1 e 1-bis, 6, comma 1-bis, 11 comma 16 e 14 comma 3».

c) al comma 4 dopo le parole «Riserva di caccia richiesta» sono inserite le parole «o la mancata ammissione a seguito dell'acquisizione del parere negativo espresso dall'Assemblea dei soci della Riserva di caccia per la quale viene presentata richiesta».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 13
del decreto del Presidente della Regione 339/2009*

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) le parole «non essere soci o aspiranti soci» sono sostituite dalle parole «non essere aspiranti soci»;

b) al comma 1, lettera b) sono soppresse le parole «o di titolari di permessi annuali di caccia».



Art. 6.

*Modifiche all'art. 21
del decreto del Presidente della Regione 339/2009*

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c) prima delle parole «non deve essere titolare di permesso annuale di caccia» sono inserite le parole «se ammesso in qualità di aspirante»;

b) al comma 1, lettera d) sono soppresse le parole «o titolare di permesso annuale».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00252

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2023, n. 11.

Disposizioni in materia di modalità formative della polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 16 del 22 marzo 2023)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 117 e l'art. 118 della Costituzione;

Visto l'art. 63, comma 2, dello statuto;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015);

Considerato quanto segue:

1. Per la formazione della polizia municipale toscana, dal 2007, la Regione si è avvalsa, con l'approvazione della abrogata legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale, di seguito «Fondazione», con sede a Modena, della quale è socio fondatore;

2. La legge regionale n. 65/2007 è stata abrogata dall'art. 5 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021), ma il ruolo della Fondazione è stato confermato dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2020;

3. La legge regionale n. 11/2020 attribuisce alla Fondazione, in via esclusiva, una serie di attività formative rivolte alla polizia locale, che impedisce di rispondere con maggiore efficacia alla varietà delle esigenze che emergono dal territorio;

4. La presente legge, modificando la legge regionale n. 11/2020, consente quindi alla Regione di procedere in modo differenziato all'assolvimento dei fondamentali compiti regionali in questo settore.

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche al preambolo
della legge regionale n. 11/2020*

1. Il numero 8 del preambolo della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015), è sostituito dal seguente: «8. Per la qualità ed efficacia delle azioni di polizia locale, la presente legge assicura la particolare qualificazione tecnica dell'intervento regionale e si avvale delle migliori esperienze del settore;».

Art. 2.

Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 11/2020

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2020 le parole: «, anche attraverso la Fondazione Scuola interregionale di polizia locale di cui all'art. 26», sono soppresse.

Art. 3.


*Nuclei specializzati. Modifiche all'art. 24
della legge regionale n. 11/2020*

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 11/2020 le parole: «tramite la Fondazione Scuola interregionale di polizia locale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle forme e modalità consentite dalla legge».

Art. 4.

*Attività formativa. Modifiche all'art. 25
della legge regionale n. 11/2020*

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11/2020 le parole: «avvalendosi della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle forme e modalità consentite dalla legge».



Art. 5.

*Fondazione Scuola interregionale di polizia locale.
Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 11/2020*

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2020 le parole: «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi».

2. L'alinea del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2022 è sostituito dal seguente: «2. L'attività formativa erogata dalla Regione nelle forme e modalità consentite dalla legge persegue».

3. I commi 3 e 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2020 sono abrogati.

Art. 6.

Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali. Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 11/2020

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 11/2020 è inserito il seguente:

«Art. 26 bis (Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali). — 1. Annualmente la giunta regionale individua:

a) le attività formative di proprio interesse, come rilevate ai sensi dell'art. 25, comma 2, anche tra quelle offerte dalla Fondazione Scuola interregionale di polizia locale;

b) le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.

2. Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative erogate dalla Regione per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.».

Art. 7.

Concorso e corso-concorso. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 11/2020

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 11/2020 le parole: «con il supporto della Fondazione Scuola interregionale di cui all'art. 26.» sono soppresse.

Art. 8.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuove o maggiori spese, né determinano comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 marzo 2023

GIANI

(Omissis).

23R00370

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2023, n. 12.

Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 22 marzo 2023 - n. 16)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);


Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. Con il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2022 (Riconoscimento del carattere scientifico dell'ente di diritto pubblico «Azienda ospedaliero-universitaria Meyer», in Firenze, nella disciplina di «pediatria»), l'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ha ottenuto il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

2. La recente riforma degli IRCCS, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), modificativo ed integrativo del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, in attuazione della legge 3 agosto



2022, n. 129 (Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288), detta alcuni principi sul riordino degli IRCCS pubblici, ma non disciplina in dettaglio la loro organizzazione;

3. In particolare, per la disciplina degli IRCCS pubblici già esistenti e di quelli riconosciuti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 288/2003, l'art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 288/2003, non modificato dal decreto legislativo n. 200/2022, rinvia ad una intesa in sede di Conferenza permanente Stato regioni, intesa che è stata poi sottoscritta in data 1° luglio 2004 (Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni»);

4. È necessario, pertanto, dettare una disciplina legislativa «ad hoc» di tali istituti, destinati a far parte integrante, al pari delle aziende sanitarie, del servizio sanitario regionale, che tenga conto delle indicazioni contenute nella sopracitata intesa del 1° luglio 2004;

5. È necessario, altresì, tener conto della sentenza 23 giugno 2005, n. 270, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 1, lettere b) e p), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 e dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288/2003 nella parte in cui determinavano analiticamente la composizione di alcuni organi degli IRCCS, assicurando al loro interno la presenza almeno paritaria dei rappresentanti designati dal Governo;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 14 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico*). — 1. I rapporti tra la Regione e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato che svolgono attività concorrenti con le finalità del servizio sanitario regionale sono definiti sulla base di specifici protocolli stipulati dal Presidente della Giunta regionale e dai rappresentanti istituzionali degli enti medesimi.

2. Gli IRCCS pubblici aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale. Gli IRCCS svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale.

3. L'organizzazione degli IRCCS non trasformati in fondazioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo IV, capo IV-bis, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo n. 288/2003.»

Art. 2.

Inserimento del capo IV-bis nel titolo IV della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il capo IV del titolo IV della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente: «Capo IV-bis - IRCCS di diritto pubblico diversi dalle fondazioni».

Art. 3.

Organi degli IRCCS. Inserimento dell'art. 50-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 50 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 50-bis (*Organi degli IRCCS*). — 1. Sono organi degli IRCCS di diritto pubblico diversi dalle fondazioni:

- a) il direttore generale;
- b) il consiglio di indirizzo e verifica;
- c) il direttore scientifico;
- d) il collegio sindacale;
- e) il collegio di direzione.»

Art. 4.

Il direttore generale dell'IRCCS. Inserimento dell'art. 50-ter nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 50-bis della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 50-ter (*Il direttore generale dell'IRCCS*). — 1. Il direttore generale dell'IRCCS è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37; qualora l'IRCCS provenga dalla trasformazione di una azienda ospedaliero universitaria, per la nomina, è acquisita l'intesa con il rettore dell'università degli studi.

2. Il direttore generale adotta lo statuto dell'IRCCS; assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica, è responsabile della gestione complessiva ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto; al direttore generale sono riservati gli atti di cui all'art. 36, comma 3.

3. Le cause di decadenza e revoca dalla nomina del direttore generale sono quelle previste dall'art. 39; per la revoca dell'incarico è acquisito anche il parere del Ministro della salute.»



Art. 5.

Collaboratori del direttore generale. Inserimento dell'art. 50-quater nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 50-ter della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 50-quater (Collaboratori del direttore generale). — 1. Il direttore generale nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale di un direttore sanitario e di un direttore amministrativo, in possesso degli stessi requisiti e dotati degli stessi poteri previsti dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992.

2. Ai direttori sanitari e amministrativi, iscritti nell'elenco di cui all'art. 40-bis, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40.

3. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro dei direttori sanitari e amministrativi sono quelle previste dall'art. 40, comma 10.»

Art. 6.

Il consiglio di indirizzo e verifica. Inserimento dell'art. 50-quinquies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 50-quater della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 50-quinquies (Il consiglio di indirizzo e verifica). — 1. Il consiglio di indirizzo e verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza degli stessi alle attività svolte ed ai risultati raggiunti con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6, e all'art. 9 del decreto legislativo n. 288/2003.

2. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, tre individuati direttamente dal Presidente e due designati dal Ministro della salute. L'atto di nomina indica a quale dei tre componenti individuati dalla Regione compete la presidenza del consiglio.

3. Negli IRCCS provenienti dalla trasformazione di aziende ospedaliero-universitarie uno dei componenti regionali è nominato su proposta dell'Università degli studi interessata; i componenti del consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 288/2003, e dura in carica cinque anni.

4. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica è attribuita una indennità pari al cinque per cento degli emolumenti del direttore generale dell'IRCCS. Agli stessi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.»

Art. 7.

Il direttore scientifico. Inserimento dell'art. 50-sexies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 50-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 50-sexies (Il direttore scientifico). — 1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS).

2. L'incarico ha natura esclusiva, ha una durata di cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale. L'incarico può essere rinnovato. Il compenso del direttore scientifico non può essere superiore a quello del direttore generale.

3. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico, promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'Istituto in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo n. 502/1992, e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale.»

Art. 8.

Il collegio sindacale. Inserimento dell'art. 50-septies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 50-sexies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 50-septies (Il collegio sindacale). — 1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 288/2003.

2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute.

3. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.


4. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.»

Art. 9.

Il collegio di direzione. Inserimento dell'art. 50-octies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 50-septies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 50-octies (Il collegio di direzione). — 1. Il collegio di direzione degli IRCCS è disciplinato dall'art. 40-ter.



2. La composizione del collegio di direzione di cui all'art. 40-ter, comma 2, è integrata dalla figura del direttore scientifico.

3. Il collegio di direzione esercita le funzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992.».

Art. 10.

Statuto degli IRCCS. Inserimento dell'art. 50-novies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 50-octies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 50-novies (Statuto degli IRCCS). — 1. L'organizzazione degli IRCCS è disciplinata dallo statuto, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell'intesa sottoscritta in data 1° luglio 2004 (Atto di intesa recante: "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni").

2. In particolare, nello statuto aziendale sono individuate:

a) la sede legale dell'istituto e le eventuali altre sedi operative;

b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica;

c) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;

d) la disciplina del comitato tecnico scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.

3. Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di statuto e lo trasmette alla Giunta regionale ed al Ministero della salute allo scopo di acquisire il parere sulla coerenza dell'atto stesso con la programmazione regionale e con la normativa vigente. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed il Ministero della salute, esprimono il loro parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale il direttore generale può procedere all'approvazione dello statuto.».

Art. 11.

Funzioni di supporto tecnico amministrativo. Inserimento dell'art. 50-decies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 50-novies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 50-decies (Funzioni di supporto tecnico amministrativo). — 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 101, comma 1, gli IRCCS si avvalgono dell'ESTAR.

2. Gli IRCCS possono, tuttavia, limitatamente all'attività di ricerca ed in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze di progetti nazionali o europei, procedere autonomamente all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 101,

comma 1, lettere a), c), d) ed e), dandone adeguata motivazione e previa comunicazione all'ESTAR e alla Regione.».

Art. 12.

Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche. Inserimento dell'art. 50-undecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 50-decies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 50-undecies (Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche). — 1. Le fondazioni pubbliche operanti sul territorio regionale che ottengano il riconoscimento di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora non sia stato avviato il procedimento di trasformazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 288/2003, adeguano il proprio statuto alle disposizioni del presente capo, assicurando la presenza all'interno dell'organo di Governo e dell'organo di revisione contabile della componente ministeriale, nella misura prevista dagli articoli 50-quinquies e 50-septies.

2. Alle fondazioni di cui al comma 1 si applicano gli articoli 50-sexies e 50-novies, comma 3.».

Art. 13.

Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS. Inserimento dell'art. 142-terdecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 142-duodecies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:


«Art. 142-terdecies (Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS). — 1. L'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer acquista la denominazione di "Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS" a far data dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer rimane in carica, in qualità di direttore dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS, fino alla scadenza dell'attuale mandato.

3. Fino all'insediamento del nuovo collegio sindacale, continua a svolgere le relative funzioni il collegio sindacale in carica alla data di approvazione del presente articolo.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS procede ad adottare il nuovo schema di statuto ed a chiedere le designazioni necessarie per la nomina del collegio sindacale.

5. La Giunta regionale ed il Ministero della salute esprimono il parere di cui all'art. 50-novies, comma 3 entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dello schema di statuto.



6. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale procede a chiedere al Ministro della salute la designazione dei componenti del consiglio di indirizzo e verifica.

7. Il Presidente della Giunta regionale nomina il consiglio di indirizzo e verifica entro venti giorni dal ricevimento delle designazioni.».

Art. 14.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 marzo 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00371


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-043) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 1 0 2 8 *

€ 2,00

